

CIRCOLARE n. 3/2019

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

La nuova Class Action

Vademecum operativo

L. 12.4.2019 n. 31

(G.U. n. 92 19.4.2019)

La legge 31/2019 ridisciplina radicalmente ambito di applicazione, presupposti, procedimento, metodi di adesione e conseguenze risarcitorie dell'azione collettiva (c.d. *class action*).

Le nuove disposizioni, non più limitate alla sola tutela dei consumatori, entreranno **in vigore** il **19 aprile 2020** e non potranno che riguardare violazioni successive a tale data. Per le violazioni pregresse, continueranno ad applicarsi, per i soli consumatori, le disposizioni di cui agli artt. 139-140-bis del d. lgs. 2006/2005 (c.d. Codice del Consumo) abrogati dall'art. 5 della legge.

La riforma ha comportato l'inserzione di un nuovo titolo (VIII-bis) nel Libro Quarto del Codice di procedura civile (c.p.c.).

La circolare fornisce una sintetica ricostruzione visiva delle disciplina analizzando le singole norme e premettendo un sintetico *abstract* dopo ciascuna titolazione

SOMMARIO

1. Ambito applicativo e oggettivo, soggetti attivi e passivi, rapporto con azioni individuali e accordi transattivi.....	2
2. Forma della domanda, competenza, filtro di ammissibilità.....	2
3. Concorso di più <i>class action</i>	3
4. Procedimento: adesione, prove, CTU, riservatezza, ordini d'esibizione, sanzioni.....	3
5. Sentenza di accoglimento, conseguenze e procedura d'adesione post sentenza.....	4
6. Modalità di adesione: forme, prove (<i>affidavit</i>) e inefficacia.....	5
7. Progetto dei diritti individuali omogenei.....	5
8. Compensi e spese procedurali.....	6
9. Impugnazione della sentenza: casi e termini specifici.....	6
10. Impugnazione del decreto di approvazione del progetto: casi, forme, termini, procedimento.....	7
11. Adempimento spontaneo, effetti e impugnazione.....	8
12. Esecuzione forzata collettiva, soggetto legittimato, modalità, compensi.....	8
13. Transazioni, atti d'iniziativa, autorizzazioni, contestazioni, effetti esecutivi.....	8
14. Chiusura della procedura di adesione, reclamabilità ed effetti.....	9
15. Azione inibitoria collettiva, presupposti, soggetti legittimati, procedimento.....	9
16. Mezzi informatici di comunicazione e pubblicazione.....	10

Art. c.p.c.	Tema sostanziale o procedimentale	Disciplina
-------------	-----------------------------------	------------

1. Ambito applicativo e oggettivo, soggetti attivi e passivi, rapporto con azioni individuali e accordi transattivi

Abstract – L'azione di classe viene estesa a tutti i portatori (consumatori e no) di interessi omogeni lesi contro imprese (di qualunque tipo) e gestori di servizi pubblici. L'azione individuale resta possibile soffrendo però di alcuni limiti (cfr. punto 10). Non sono ammessi interventi di terzi.

840/bis	Ambito applicativo	Tutela dei "diritti individuali omogenei" di chiunque (anche non consumatori)
	Soggetti attivi	Chiunque sia titolare del diritto omogeneo che si pretende leso oppure un'associazione/organizzazione non lucrativa che persegua statutariamente tali fini e sia iscritta in un pubblico registro tenuto dal Ministero Giustizia
	Soggetti passivi	Imprese (senza limitazioni dimensionali o merceologiche) e/o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità
	Oggetto	Atti e comportamenti dei soggetti passivi nell'esercizio delle loro attività
	Azione individuale	Ammissa (al di fuori dell'azione di classe). V. però art. 840-undecies
	Intervento di terzi (art. 105 c.p.c)	Non ammesso
	Effetto di accordi transattivi	Se sono tali da far venir meno i ricorrenti e nessun aderente si costituisce nel termine fissato dal giudice (fra 60 e 90 gg), l'azione si estingue

2

2. Forma della domanda, competenza, filtro di ammissibilità

Abstract – La domanda si presenta con ricorso, si svolge con rito sommario ed è soggetta a filtro di ammissibilità limitato a casi specifici. La relativa ordinanza è impugnabile

840/ter	Forma della domanda	Ricorso
	Competenza per materia	Tribunale Sezione Specializzata Imprese (SPI)
	Competenza per territorio	Tribunale SPI della sede del soggetto passivo
	Rito applicabile	Sommario ex art. 702-bis ss. c.p.c.
	Rito modificabile	No
	Sospensione	Possibile se su fatti rilevanti per la decisione pende istruttoria davanti a un'autorità indipendente o un giudizio amministrativo
	Interferenze con altri procedimenti	Sono salve le disposizioni del d. lgs. n. 3/2017 (risarcimenti per danni da azioni anticoncorrenziali)
	Termine di emanazione sentenza	30 gg. dalla discussione orale
	Filtro di ammissibilità	Sì, da pronunciarsi con ordinanza

	Termine di pronuncia sul filtro	30 g. dalla prima udienza
	Casi di inammissibilità	a) Domanda manifestamente infondata b) Carenza di omogeneità dei diritti azionati c) Conflitto di interessi fra ricorrente e resistente d) Ricorrente non in grado di tutelare adeguatamente i diritti azionati
	Riproponibilità azione dichiarata inammissibile	Sì, ma solo se mutino le circostanze o si deducano nuove ragioni di fatto o di diritto
	Impugnabilità delle ordinanze	Sì, sia di rigetto che di accoglimento
	Forma dell'impugnazione	Reclamo alla Corte d'Appello
	Termine di impugnazione	30 gg. dalla comunicazione/notifica dell'ordinanza

3. Concorso di più *class action*

Abstract – In linea di principio è vietato il concorso di più *class action*, salvo alcune eccezioni.

840-quater	Divieto di azioni plurime	Sì, dopo la pubblicazione nel portale dei servizi telematici (v. punto 16), ulteriori <i>class action</i> non sono più proponibili. Quelle presentate fra deposito del ricorso e pubblicazione nel portale vengono riunite alla principale
	Eccezioni al divieto	Sì, se: a) la <i>class action</i> principale viene dichiarata inammissibile o la causa è cancellata dal ruolo o viene decisa con provvedimento non sul merito; oppure b) l'azione riguarda diritti non azionabili nel termine di cui sopra
	Violazione del divieto	Cancellazione dal ruolo della causa successiva e divieto di riassunzione

3

4. Procedimento: adesione, prove, CTU, riservatezza, ordini d'esibizione, sanzioni

Abstract – A causa instaurata, l'adesione è possibile entro ampi termini temporali. L'adesione non rende l'aderente parte del processo. L'istruttoria è snella, è ammessa la CTU e il giudice può avversi di statistiche e presunzioni semplici, ordinare l'esibizione di prove (assistita da sanzioni). Una speciale disciplina è prevista per informazioni che abbiano carattere di riservatezza.

840/quinquies	Termini per l'adesione	Termine perentorio fissato dal tribunale tra i 60 e i 150 gg. dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di ammissione sul portale telematico
	Diritti dell'aderente	Non è parte del procedimento, ma può accedere al fascicolo informatico e riceve ogni comunicazione a cura della cancelleria
	Atti istruttori	Disposti dal tribunale senza formalità non essenziali al contraddittorio. Facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici

	Eventuale nomina di CTU	Spese e anticipi a carico del resistente
	Esibizione delle prove	Solo su istanza motivata del ricorrente il giudice può ordinarne l'esibizione al resistente purché rilevanti e nella sua disponibilità
	Individuazione delle prove	Ad opera del giudice che ne circoscrive gli elementi distintivi o le categorie rilevanti, individuate mediante riferimento a caratteristiche comuni
	Disamina e valutazione dell'ordine d'esibizione	Il giudice analizza sia l'adeguatezza della domanda di esibizione ai fatti e alle prove a supporto, che la portata e i costi dell'esibizione, e valuta il contenuto di riservatezza delle prove di cui è richiesta l'esibizione
	Informazioni riservate	informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone e imprese oltre ai segreti commerciali, se l'ordine o richiesta di esibizione le contempla, sono sottoposte a specifiche ed adeguate misure di tutela disposte dal giudice (porte chiuse, limitazione titolati alla visione, sintesi aggregate e "anonime")
	Diritto della parte soggetta a istanza di esibizione	Essere sentita prima che il giudice provveda
	Mancato rispetto dell'ordine di esibizione o inadempimento	Sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro e possibilità del giudice di dare per provato il relativo fatto
	Distruzione prove rilevanti	Salvo si tratti di un reato, sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro e possibilità del giudice di dare per provato il relativo fatto
	Provvedimento	Sentenza
	Pubblicazione	Entro 15 gg. dal deposito

5. Sentenza di accoglimento, conseguenze e procedura d'adesione post sentenza

Abstract – Secondo uno schema organizzativo prossimo a quello concorsuale, la sentenza di accoglimento nomina un giudice delegato alla procedura e un rappresentante comune degli aderenti (con funzioni gestionali, amministrative e di rappresentanza processuale) e consente l'adesione alla *class action* successiva alla pronuncia stessa.

art. 840/sexies	Sentenza di accoglimento e conseguenze su domande risarcitorie o restitutorie; definizione e accertamento lesione di diritti individuali omogenei Documentazione da produrre	Il tribunale: a) se l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione/associazione, dispone su risarcimenti e restituzioni b) accerta che il resistente abbia leso diritti individuali omogenei e ne definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei c) il tribunale stabilisce quale documentazione deve essere esibita a prova della titolarità dei diritti individuali omogenei
	Apertura della procedura adesiva post-sentenza	La sentenza dichiara aperta la procedura di adesione e fissa termine tra 60 e 150 gg. dalla data di pubblicazione della sentenza

	Nomina giudice delegato e rappresentante comune	La sentenza nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti, che è pubblico ufficiale. Determina il fondo spese a carico di ogni aderente
--	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Modalità di adesione: forme, prove (*affidavit*) e inefficacia

Abstract – L'adesione è possibile senza assistenza di difensore e richiede formalità minime. Fra le prove producibili rientrano anche dichiarazioni testimoniali (una sorta di "affidavit").

art. 840/septies	Forma di adesione	Inserimento della domanda nel fascicolo informatico
	Elementi essenziali della domanda (a pena di inammissibilità)	1) indicazione del tribunale e dati relativi all'azione 2) dati identificativi dell'aderente 3) indirizzo pec o recapito certificato 4) oggetto 5) fatti costitutivi della domanda 6) indice dei documenti probatori 7) attestazione di veridicità <i>sub poena</i> 8) conferimento di rappresentanza al rappresentante comune 9) dati per l'eventuale accredito 10) dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese
	Dichiarazioni testimoniali di terzi	Rilasciate da terzi capaci di testimoniare (identità accertata da avvocato come pubblico ufficiale) e liberamente valutate dal giudice.
	Modalità produzione documentale	Inserimento nel fascicolo informatico
	Inefficacia dell'adesione	In caso di revoca del potere di rappresentanza al rappresentante comune, è rilevabile d'ufficio

5

7. Progetto dei diritti individuali omogenei

Abstract – Si tratta di una fase procedimentale essenziale per l'individuazione degli aderenti e per la verifica del loro diritto. Analogamente alla formazione di uno stato passivo fallimentare, il rappresentante comune (avvalendosi, se del caso, di esperti tecnici) redige un progetto in cui espone la sua posizione su ciascuna adesione. Il resistente e gli aderenti possono presentare osservazioni. Il piano è approvato dal Giudice Delegato con decreto immediatamente esecutivo.

art. 840/octies	Memoria del resistente	Entro 120 gg. dall'apertura della procedura adesione post-sentenza
	Predisposizione del progetto	Il rappresentante comune predispose, deposita e comunica alle parti il progetto entro 90 gg. dalla scadenza di cui sopra motivato per ciascuna domanda e può chiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti tecnici per la valutazione dei fatti
	Osservazioni e documenti integrativi di resistente e aderenti	Entro 30 gg. dalla comunicazione del progetto

	Mezzi di prova ammessi	Solo documentali
	Variazioni al progetto	Il rappresentante comune può apportarle e depositarle entro 60 gg. dalla scadenza di cui sopra
	Decreto di accoglimento	Il giudice delegato, se accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, con decreto motivato condanna il resistente al pagamento di somme o cose a titolo risarcitorio o restitutorio.
	Esecutività del decreto	Sì, immediata

8. Compensi e spese procedurali

Abstract – Sono previsti compensi (muniti di privilegio) e rimborsi spese in favore del rappresentante comune e dei legali del ricorrente.

art. 840/novies	Compenso del rappresentante comune	Liquidato dal giudice con il decreto di cui all'articolo 840/octies in misura percentuale sul complessivo dovuto agli aderenti e proporzionale al numero dei componenti la classe (oltre al rimborso delle spese documentate):																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero aderenti</th> <th>Percentuale massima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 1 a 500</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>da 501 a 1.000</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>da 1.001 a 10.000</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>da 1.0001 a 100.000</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>da 100.001 a 500.000</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>da 500.001 a 1.000.000</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>oltre 1.000.000</td> <td>0,5%</td> </tr> </tbody> </table>	Numero aderenti	Percentuale massima	da 1 a 500	9%	da 501 a 1.000	6%	da 1.001 a 10.000	3%	da 1.0001 a 100.000	2,5%	da 100.001 a 500.000	1,5%	da 500.001 a 1.000.000	1%	oltre 1.000.000	0,5%
	Numero aderenti	Percentuale massima																
da 1 a 500	9%																	
da 501 a 1.000	6%																	
da 1.001 a 10.000	3%																	
da 1.0001 a 100.000	2,5%																	
da 100.001 a 500.000	1,5%																	
da 500.001 a 1.000.000	1%																	
oltre 1.000.000	0,5%																	
Spese legali del ricorrente dei ricorrenti di azioni riunite	Somma ulteriore (compenso premiale) rispetto a quanto liquidato a titolo di risarcimento o restituzione a ciascun aderente, calcolato come da tabella di cui sopra																	
	Spese legali per gli aderenti	Nessuna																

6

9. Impugnazione della sentenza: casi e termini specifici

Abstract – La sentenza è impugnabile dagli aderenti solo per cause di revocazione o per collusione delle parti.

art. 840/decies	Legittimati	Soggetti attivi aderenti
	Termini di impugnazione	Non si applica l'art. 325 c.p.c. (30 gg da notifica). Vale termine generale di 6 mesi
	Casi di impugnabilità	<ul style="list-style-type: none"> revocazione ex art 395 c.p.c. (dolo di una parte;

		prove dichiarate o riconosciute false; nuovi documenti decisivi non prodotti per forza maggiore o fatto dell'avversario; palese errore di fatto; conflitto di giudicati; dolo del giudice accertato con sentenza definitiva) <ul style="list-style-type: none"> • sentenza effetto di collusione tra le parti (termine decorrente dalla scoperta della collusione)
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Impugnazione del decreto di approvazione del progetto: casi, forme, termini, procedimento

Abstract – Il decreto di approvazione del progetto è impugnabile con ricorso dal ricorrente, dal resistente e dal rappresentante comune. L'impugnazione è decisa dal tribunale in via sommaria e non sospende l'esecutività del decreto. Le azioni individuali sono ammesse solo in caso di revoca dell'adesione.

art. 840/undecies	Legittimati all'impugnazione	Resistente, rappresentante comune e avvocati del ricorrente
	Forma	Ricorso
	Termine	Deposito in cancelleria entro 30 gg. dalla comunicazione del decreto
	Contenuto	- indicazione del tribunale competente - generalità del ricorrente e elezione di domicilio nel comune del giudice adito; - esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e relative conclusioni
	Efficacia sospensiva del decreto	No
	Nuovi mezzi di prova o nuovi documenti	Non ammessi (salvo documenti di cui la parte dimostri l'incolpevole impossibilità di depositarli nella fase precedente)
	Udienza di comparizione	Fissata dal presidente del tribunale entro 40 gg. dal deposito del ricorso e comunicata ai controinteressati
	Termine di costituzione del resistente	5 gg. prima dell'udienza
	Atto di costituzione	Memoria
	Decreto di conferma, modifica o revoca	Il tribunale provvede entro 30 gg. dall'udienza di comparizione
	Intervento di interessati	AmMESSO entro e non oltre il termine di costituzione
	Provvedimento	Decreto di conferma, revoca o modifica del decreto impugnato
	Termine emanazione provvedimento	30 gg. dall'udienza di comparizione
	Azione individuale dell'aderente	AmMESSA previa revoca della domanda di adesione prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti

11. Adempimento spontaneo, effetti e impugnazione

Abstract – L'adempimento spontaneo del resistente soccombente comporta l'accantonamento delle somme, la rapida formazione di un piano di riparto. Il piano è impugnabile come da punto 10.

art. 840/duodecies	Effetti dell'adempimento spontaneo	<ul style="list-style-type: none"> • Somme depositate in conto vincolato • Urgente piano di riparto del rappresentante comune • Decreto del G.D. di ordine di pagamento agli aderenti • Deposito da parte del rappresentante comune dei pagamenti avvenuti
	Compenso aggiuntivo per il rappresentante comune	Nessuno
	Opposizione	Ammessa
	Legittimati all'opposizione	Rappresentante comune, soggetto passivo debitore, avvocati del ricorrente
	Termini e procedimento	Come da punto 10

12. Esecuzione forzata collettiva, soggetto legittimato, modalità, compensi

Abstract – In assenza di adempimento spontaneo, l'esecuzione è promossa e gestita (anche sul versante passivo: opposizioni) solo dal rappresentante comune (escluse le azioni individuali), cui spetta un compenso aggiuntivo in regime di privilegio.

8

art. 840/terdecies	Soggetto legittimato all'esecuzione	Solo il rappresentante comune su autorizzazione del G.D. del tribunale (salvo per impugnazione di atti di questi ultimi)
	Soggetto legittimato a resistere nelle opposizioni	
	Azioni esecutive individuali	Non ammesse
	Somme ricavate da provvedimenti non definitivi	Accantonate secondo modalità stabilite dal giudice dell'esecuzione
	Compenso aggiuntivo per il rappresentante comune	Liquidato dal giudice: massimo 10% del ricavato
	Privilegi	Credito del rappresentante comune per compensi (generale e aggiuntivo) sino al 75% dei beni eseguiti

13. Transazioni, atti d'iniziativa, autorizzazioni, contestazioni, effetti esecutivi

Abstract – Le transazioni possono essere proposte dal giudice o dal rappresentante comune. Gli aderenti possono contestare entro un breve termine (opera il silenzio-assenso). Gli aderenti dissenzienti possono revocare al rappresentante comune il potere di firma dell'accordo. Tale firma è apposta previa autorizzazione del G.D. La transazione è di per sé titolo esecutivo

art. 840/quaterdecies	Iniziativa del Tribunale	Formulazione di proposta, ove possibile e prima della discussione orale.
------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------

	Presupposti	Valore della causa e questioni di facile e pronta soluzione in diritto
	Modalità di adesione	Dopo la pubblicazione dell'accordo transattivo o conciliativo nel portale telematico, ciascun aderente può dichiarare di volervi aderire
	Iniziativa del rappresentante comune	Dopo la sentenza di accoglimento, può predisporre con il soggetto passivo uno schema di accordo
	Contestazioni degli aderenti	Inseribili nel fascicolo informatico
	Termine di contestazione	Entro 15 gg dalla comunicazione
	Mancata contestazione	Accettazione della proposta transattiva
	Adesione del ricorrente	Entro 15 gg dalla comunicazione
	Autorizzazione alla stipulazione	Emanata dal G.D. entro 30 gg. dal termine di cui sopra
	Facoltà degli aderenti contestanti	Privazione del potere di stipula in capo al rappresentante comune
	Natura di titolo esecutivo della transazione	Sì, immediata.
	Formalità del precetto	<ul style="list-style-type: none"> • Trascrizione integrale della transazione • Autentica delle firme ad opera del rappresentante comune
	Azione promosse da associazioni / organizzazioni	L'articolo è applicabile in quanto compatibile e può riguardare anche il risarcimento del danno o le restituzioni ad aderenti non contestanti

14. Chiusura della procedura di adesione, reclamabilità ed effetti

Abstract – La procedura di adesione si chiude per totale soddisfacimento o incapienza. La chiusura è disposta con provvedimento del G.D. e libera le azioni esecutive individuali.

art. 840/quinquies decies	Condizioni	a) riparto eseguito sino a concorrenza dei crediti degli aderenti b) l'impossibilità di pervenire ad un ragionevole soddisfacimento dei crediti degli aderenti (tenendo conto anche dei costi)
	Atto di chiusura	Decreto motivato del G.D.
	Reclamo	Ammesso
	Procedura di reclamo	Come da punto 10
	Effetti della chiusura	Diritto dei singoli di aderenti di agire per la quota di credito insoddisfatta maggiorata di interessi

15. Azione inibitoria collettiva, presupposti, soggetti legittimati, procedimento

Abstract – Si tratta di un procedimento alternativo alla class action volto non a risarcire un danno ma a far cessare o a prevenire il ripetersi o il reiterarsi di una condotta scorretta. E' gestita con rito camerale e prevede la possibilità di introdurre penali per il mancato rispetto dello statuito nonché la diffusione del provvedimento.

art. 840/sexiesdecies	Presupposti	Atti e comportamenti, commissivi e omissivi, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti
	Soggetti attivi	Chiunque vi abbia interesse e associazioni / organizzazioni legittimate alla class action
	Soggetti passivi	Come per class action
	Provvedimento richiedibile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordine di cessazione o reiterazione • Su istanza di parte possibile concessione dei provvedimenti ex art. 614/bis ("multa" privata per ogni violazione o reiterazione) anche fuori dai casi ivi previsti; • su richiesta del PM e delle parti, ordinare che il soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate
	Forma provvedimento	Decreto
	Pubblicazione / diffusione del decreto	Possibile in modi, in tempi e con mezzi stabiliti dal giudice con il decreto stesso
	Procedimento	Camerasale ex art. 737 ss. c.p.c. e, in quanto compatibile il procedimento di cui al punto 4
	Forma dell'atto	Ricorso
	Giudice competente	Tribunale SPI della sede del soggetto passivo
	Mezzi istruttori	Nessuna limitazione. Facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici
	Provvedimento reclamabile	Sì
	Giudice competente per il reclamo	Corte d'Appello
	Termine reclamo	10 gg. dalla comunicazione o dalla notifica
Class action e azione inibitoria contestuali	Separazione della cause disposta d'ufficio.	

16. Mezzi informatici di comunicazione e pubblicazione

L'art. 2 della L. 31/2019 ha introdotto due ulteriori articoli nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. (rispettivamente, 196/bis e 196/ter), con cui rispettivamente si prevede la comunicazione attraverso PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente (c.d. SERC), e la creazione di un elenco (da istituirsi con DM Giustizia) delle associazioni / organizzazioni abilitate a promuovere class action o azioni inibitorie collettive.

La norma dispone altresì che il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia deve inviare alla PEC ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si sia registrato mediante apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. Si rammenta che tali atti sono:

- ricorso per class action
- ordinanza su filtro di ammissibilità (sia in caso di ammissione che di rigetto)
- sentenza di accoglimento o di rigetto della class action includente la nomina del rappresentante

comune

- adesione alla class action (area informatica specifica)
- impugnazione della sentenza
- proposta transattiva d'iniziativa del giudice
- schema di proposta transattiva d'iniziativa del rappresentante comune
- autorizzazione del rappresentante comune alla firma della transazione

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI ©

Milano, 7 giugno 2019